PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020

Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

MISURA 19

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GALTERRA D'ARNEO S.C.AR.L.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D'ARNEO

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 3	**Tra la terra e il mare c'è di mezzo il fare**
INTERVENTO 3.1	**Sperimentazione per il paesaggio rurale**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/02/2022

INDICE

1. PREMESSA 2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 2
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI 6
4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020 9
5. LOCALIZZAZIONE 10
6. RISORSE FINANZIARIE 10
7. SOGGETTI BENEFICIARI 10
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 10
9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI 11
10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI 13
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA 16
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA 17
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI 18
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE 18
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO 20
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 20
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 22
14.1. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE 22
14.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE I TITOLI DI PROPRIETÀ O DI POSSESSO E I TITOLI ABILITATIVI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO 22
14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO 23
15. CRITERI DI SELEZIONE 24
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 26
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 26
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 29
18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO 30
18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 30
18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE 32
19. RICORSI E RIESAMI 33
20. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE 33
21. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI 35
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM) 35
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO 36
24. DISPOSIZIONI GENERALI 36
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO 38
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38

1. PREMESSA

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "TERRA D'ARNEO s.c.a r.l." è un partenariato tra soggetti pubblici e privati che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.

Il GAL attraverso l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziati nell'ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020, promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi capace di favorire la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo locale sostenibile attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il rafforzamento dell'occupazione giovanile e femminile.

Con il presente bando pubblico, il GAL intende dare attuazione all'**Intervento 3.1 "Sperimentazione per il paesaggio rurale"** dell'Azione 3 "Tra la terra e il mare c'è di mezzo il fare", prevista nel Piano di Azione Locale.

L'intervento prevede il sostegno alle **aziende agricole olivicole** per lo sviluppo di attività di sperimentazione, miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, produttiva e ambientale di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa. Obiettivo dell'intervento è di affrontare il problema della propagazione del batterio Xylella Fastidiosa, dando un contributo alla competitività, redditività e sostenibilità delle aziende agricole olivicole ubicate nella zona infetta.

Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando, possono essere proposte unicamente nell'ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Terra d'Arneo, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinate all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale "Parco della qualità rurale Terra d'Arneo".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303**, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 ed il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021** con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti – **Decisione del 25/01/2017, C(2017)499**, **Decisione del 05/05/2017, C(2017)315** e **Decisione del 27/07/2017, C(2017)5454** – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020,** relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;
- **Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 13 febbraio 2014, n. 87**, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
- **Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 18 maggio 2015, n. 789**, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e s.m.i.;
- **Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 2417**, che modifica la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
- **Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 12 maggio 2016, n. 764**, che modifica la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);

- **Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352** "Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'UE della Xylella fastidiosa";
- **Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione del 27 giugno 2018** che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
- **Regolamento (CE) n. 1242 del 08 dicembre 2008** che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole ed identifica una dimensione economica da esprimersi in Produzioni Standard;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, n. 2031**, relativo a "Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio";

NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge 07 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
- **Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196** Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale**. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445** su "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
- **Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'11 marzo 2008** "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale";
- **Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018** – Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia;
- **Legge 21 maggio 2019, n. 44,** del "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto";

- **Decreto Interministeriale 06 marzo 2020, n. 2484**, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020**, emanate dal MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;

NORMATIVA REGIONALE

- **Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006**, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424** pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412";
- **Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015** – Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- **Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017**, **Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017** Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell'aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno;
- Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata con **Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017**, avente ad oggetto *"PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento"*;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017** "Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";
- **Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017** "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia";
- **Legge Regionale n. 128 del 11 luglio 2017** "Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della Legge regionale 29/03/2017, n. 4 – Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia";
- **Legge Regionale n. 64 del 22 dicembre 2017** "Modifiche e integrazioni alla L. R. 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia)";
- **Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia del 12/05/2019, n. 59**, Applicazione L. 44/2019 comma 2 dell'art. 8 – ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla DDS 54/20;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 7 giugno 2019, n. 147,** Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44. Approvazione modelli di comunicazione ai sensi dell'art. 8 ter, primo comma, della legge 44/2019;
- **Convenzione tra Regione Puglia e GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l.** sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 295;

- **Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2022** del **GAL TERRA D'ARNEO** s.c.ar.l. con la quale si è provveduto a recepire le comunicazioni regionali in merito all'attuazione delle SSL e alla conclusione della programmazione in corso e ad approvare in via definitiva il presente bando pubblico corredato della relativa modulistica.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802** "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019";
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 10 settembre 2021, n. 514,** di approvazione della variante alla scheda di Intervento 3.1 "Sperimentazione per il paesaggio rurale" della SSL.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore Attivo: (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica – indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale – la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola. L'agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un Agricoltore si definisce "in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Azienda (ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013): tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile della efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica titolare di partita IVA, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 – 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Consistenza territoriale del fascicolo aziendale: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, compresi i dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n. 503/99, art.3, comma 1, lettera f), nonché altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (in seguito CUAA): codice fiscale dell'azienda, da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite [anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo].

Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socioeconomici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'bando pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione e Controllabilità delle Misure – art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.

Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

Superficie Agricola Totale (SAT): superficie aziendale complessiva, indipendentemente dal titolo di possesso, comprensiva della superficie agricola utilizzata (SAU), della superficie boscata o utilizzata per le piantagioni da legno, e delle altre superfici aziendali (tare dei fabbricati, tare degli appezzamenti e altre superficie non agricole). Superficie complessivamente condotta, a vario titolo, come risultante dal fascicolo aziendale.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): rappresenta la superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, escluse le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La SAU comprende la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): l'art. 45, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che, in caso di investimenti che potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una Valutazione dell'Impatto Ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

Xylella fastidiosa: batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae* che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando alterazioni anche letali delle piante infette per l'occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo.

Zona Cuscinetto: area all'interno della Zona Delimitata, come individuata da Determina dell'Osservatorio Fitosanitario regionale; detta area circonda la Zona Infetta e si estende senza soluzione di continuità dallo Ionio all'Adriatico per circa 10 km di larghezza; al suo interno si devono attuare le misure di eradicazione dell'organismo nocivo e, comunque, tutte le altre misure necessarie per limitare la diffusione dell'organismo specificato.

Zona Delimitata: porzione di territorio costituito dall'insieme della Zona Infetta e della Zona Cuscinetto; quest'ultima fascia, larga almeno 10 km, si sviluppa intorno alla Zona Infetta, in cui è accertata la presenza dell'organismo specificato, così come prescritto dalla Decisione (UE) 2352/2017. La delimitazione delle Zone, all'interno della Zona Delimitata, si basa su principi scientifici, biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, livello di infezione, presenza dei vettori e distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

Zona di Contenimento: area del territorio regionale larga 20 km. Coincide con la parte più a nord della Zona Infetta, in prossimità del confine con la Zona Cuscinetto.

Zona Indenne: area del territorio regionale non compresa nella Zona Delimitata, in cui è assente l'organismo specificato Xylella fastidiosa.

Zona Infetta: area all'interno della Zona Delimitata, attigua alla Zona cuscinetto, in cui è accertata la presenza dell'organismo specificato. Essa comprende l'intera provincia di Lecce e parte delle provincie di Brindisi e Taranto, come dettagliato in Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 e s.m.i.; la Zona Infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, quelle che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale

organismo a causa della vicinanza a piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune a quello delle piante contagiate o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

Zone Svantaggiate: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una riduzione del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole ivi presenti, come definito dalle Direttive comunitarie e in Allegato 2 alla DDS Alimentazione n. 49/2016, pubblicata nel BURP n.21 del 03/03/2016 – Elenco Comuni ricadenti in Zone Svantaggiate (Direttive CEE 273/75 e 167/84) e s.m.i.

4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L'obiettivo dell'intervento è di affrontare il problema della propagazione del Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDirRO), la cui causa è imputata al batterio Xylella Fastidiosa, sottospecie Pauca. Questa situazione, che ha provocato gravi danni all'economia delle zone colpite, rischia di incidere pesantemente sull'economia complessiva del Salento e della Terra d'Arneo e di deturpare in maniera irreversibile l'ambiente e il paesaggio del comprensorio. L'assenza di soluzioni al problema rischia di generare, nel giro di pochi anni, una progressiva desertificazione del paesaggio rurale.

In quest'ottica, l'intervento intende sostenere le aziende agricole olivicole per lo sviluppo di attività di sperimentazione, miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, produttiva e ambientale di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa.

Si intendono infatti promuovere azioni rivolte alla rifunzionalizzazione agricola colturale di terreni colpiti dal batterio killer favorendo e stimolando processi di rivitalizzazione produttiva e ambientale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della sua biodiversità. Tali azioni intendono dare un contributo alla competitività, redditività e sostenibilità delle aziende agricole olivicole ubicate della zona infetta da xylella fastidiosa.

Nello specifico l'intervento prevede il sostegno a investimenti riguardanti attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d'olivo resistenti al batterio della Xylella Fastidiosa e/o il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell'industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile) e attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone.

Quindi, l'intervento rappresenta uno degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del turismo sostenibile e per realizzare in maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "Parco della Qualità rurale Terra d'Arneo" presentata dal GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.

Pertanto, l'intervento concorre a soddisfare i fabbisogni B – C – D – E – F della SSL del GAL Terra d'Arneo e, nel quadro della Priorità P6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" indicata dal PSR 2014 – 2020 della Puglia, contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 2A "Potenziare la redditività delle aziende agricole".

5. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell'area territoriale di competenza del GAL "TERRA D'ARNEO" coincidente con i territori dei Comuni di Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie, ricadente nella "zona infetta" come individuata dalla Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie pubbliche attribuite al presente bando sono pari ad **euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila//00)**.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari del presente bando pubblico gli **agricoltori attivi in forma singola** (persone fisiche e/o persone giuridiche), ai sensi dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii., che siano proprietari o possessori di terreni olivicoli e in possesso di fascicolo aziendale.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

- rientrare tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 7;
- risultare titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;
- essere proprietari e/o possessori di terreni olivicoli colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa e degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni (almeno **otto anni)**, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere, alla data di presentazione della DDS, una durata residua di almeno **otto anni** (compreso il periodo di rinnovo automatico);
- raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 35 punti, come specificato nel paragrafo 16 "attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione graduatoria";
- dimostrare un carattere di innovatività dell'intervento (utilizzo di particolari tecniche colturali, risparmio energetico ed idrico, tutela e incremento della biodiversità, tipologie di colture destinate a particolari utilizzi e lavorazioni, riduzione dell'inquinamento e miglioramento delle condizioni climatiche).

Altresì, è indispensabile che il richiedente rispetti le seguenti condizioni:

- non essere "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- non essere stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs. 214/2005;
- essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);
- non presentare situazioni ostative al rilascio dell'informativa antimafia non interdittiva, ove prevista;

- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
- in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs. n. 231/01;
- presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa.

Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:

- essere supportati da un Piano aziendale (come da **Allegato B** al bando);
- riguardare una superficie agricola di almeno un ettaro, anche sommando le superfici di più particelle;
- riguardare impianti arborei regolarmente autorizzati dalla normativa vigente;
- prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
- essere localizzati nell'area di competenza del GAL, come definita al precedente paragrafo 5;
- riguardare interventi su terreni regolarmente accatastati;
- essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando.

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti l'aiuto, ed ogni singola azienda delle aggregazioni d'imprese, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno, devono assumere l'impegno a rispettare, in caso di

ammissione a finanziamento e pena l'esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi:

- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

Inoltre, il richiedente ha l'obbligo di rispettare i seguenti impegni:

- aprire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 "Condizioni di ammissibilità" del bando pubblico per tutta la durata della concessione e degli impegni.
- attivare, prima dell'avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima domanda di pagamento, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto potranno risultare solo operazioni riferibili al progetto ammesso al sostegno. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato non sono ammissibili al pagamento, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.) purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del pagamento stesso;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se pertinente;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non alienare e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo del sostegno. Per non alienabilità e per mantenimento della destinazione d'uso dei beni/terreni oggetto di sostegno si intende l'obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso per il quale hanno ricevuto il sostegno. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 21 "Trasferibilità dell'azienda e degli impegni assunti";
- non aver ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui alla domanda di sostegno, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
- Mantenere la localizzazione delle attività produttive oggetto di finanziamento;
- Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.

Il beneficiario, altresì, è tenuto:

- a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato, come stabilito al successivo paragrafo 20 "Varianti in corso d'opera, sanzioni e revoche";
- a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 3, Intervento 3.1, come previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 (All. III).

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l'attuazione della strategia del GAL, qualora scaturenti dalla normativa tempo per tempo vigente.

A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare la riduzione graduale del sostegno o l'esclusione e la decadenza dallo stesso. Il regime sanzionatorio è definito dalla DGR n. 1802 del 07.10.2019 "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni".

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5.1 della scheda di **Intervento 3.1 "Sperimentazione per il paesaggio rurale"** della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) *"Parco della Qualità rurale Terra d'Arneo"*, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell'ambito del presente bando, le seguenti tipologie di investimenti riguardanti:

- attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d'olivo resistenti al batterio della xylella fastidiosa e/o il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell'industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile);
- attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone.

Il numero di piante da reimpiantare non può essere inferiore alle piante eradicate, nell'ambito delle particelle iscritte nel Fascicolo Aziendale del singolo produttore.

Si precisa che è esclusa la piantumazione di "piante specificate": piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato.

La ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato può essere prevista anche in particelle diverse da quelle in cui si espianta ma sempre nell'ambito del territorio di cui al paragrafo 5 del presente avviso.

Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a condizione che dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla data di presentazione della domanda di aiuto. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria autorizzazione saranno ritenute non regolari in relazione alle particelle interessate e non ammesse a contributo per la relativa parte.

Con riferimento alle **operazioni di espianto**, si richiama, a tale proposito, quanto disposto dal Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 che all'art. 8- ter, comma 1 e, segnatamente, che "al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale." Le modalità di comunicazione di estirpazione alla Regione Puglia sono disciplinate della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 7 giugno 2019, n. 147.

Con riferimento alle **operazioni di reimpianto**:

- per le <u>zone soggette a vincolo paesaggistico</u> si richiama quanto stabilito nel Protocollo d'intesa relativo alla "Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da Xylella fastidiosa" siglato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia ricevuto agli atti di questo Dipartimento con nota n. 33847 del 20/11/2019.

  In particolare, l'art. 2 di detto protocollo sancisce che "Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all'art. 1, comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni:

  a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all'espianto delle piante colpite dal batterio della Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;

  b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR.

  Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004."

- Con riferimento alla compatibilità degli interventi che prevedono operazioni di estirpazione e reimpianto sul territorio regionale pugliese con i Piani di Bacino e di Distretto di competenza

dell'Autorità di Bacino distrettuale si richiamano le indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale prot. 9628 del 22 maggio 2020 secondo cui "a seguito della recedente adozione delle nuove mappe del piano di gestione del rischio alluvioni, applicabili a quelle aree mappate nel PGRA ma non nel PAI si stabilisce il principio generale che l'espianto e il reimpianto di colture è un intervento consentito nelle aree a pericolosità idraulica, anche senza la necessità di una valutazione idrogeologica ed idraulica preventiva, nell'assunto che la densità delle stesse colture rimanga invariata".

- Si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art. 99 comma 1 lettera b) della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 L.R. 67/2018 che stabilisce che "le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici."

Sono ammissibili le spese inerenti ad investimenti finalizzati alla rifunzionalizzazione agricola e al miglioramento del paesaggio rurale e/o di salvaguardia della biodiversità, quali:

- costi per le operazioni di espianto delle piante danneggiate dal batterio della xylella fastidiosa, quali costi correlati alle operazioni di eliminazione delle ceppaie, della parte aerea e all'allontanamento delle stesse (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);
- costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);
- costi piante;
- onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra, costi per le analisi fisico-chimiche del suolo nonché spese generali sino a un massimo del 12% dell'investimento ammesso a finanziamento.

L'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del pagamento stesso.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale, fermo restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

Si precisa che:

- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.

Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa

ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell'art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente realizzata e ritenuta ammissibile.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020" e s.m.i. emanate dal MiPAAF sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'09 maggio 2019 e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'Intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- completamente tracciate attraverso conto corrente intestato al beneficiario.

Per gli interventi non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, acquisiti sul portale SIAN, da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo.

Per gli impianti arborei o assimilabili dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa, confrontabili per ciascuna voce di spesa prevista (scavo buche, acquisto piante, tutori/strutture di allevamento, concimazioni di impianto, etc.), emessi da fornitori diversi operanti in regime di concorrenza. È altresì consentito presentare preventivi che raggruppino in toto o in parte le citate voci di spesa e riportino analiticamente tutte le specifiche voci di spesa con i relativi prezzi unitari. In tal caso, anche i preventivi di confronto devono rispettare le medesime modalità di raggruppamento delle singole voci di spesa. Si precisa che le spese relative a eventuali operazioni di scasso del terreno oggetto di impianto, qualora consentite dalle vigenti normative di carattere ambientale/idrogeologico, non possono superare il 20% del costo totale previsto per l'impianto, compreso l'impianto irriguo. Per le operazioni agronomiche (squadratura, messa a dimora delle piante, montaggio impianti, etc.) è consentito l'utilizzo di manodopera aziendale ed extra-aziendale dotata di specifica professionalità, nel limite massimo del 20% della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli impianti arborei o assimilabili, al netto delle spese generali.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini o assimilabili, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel **Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia** in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è indispensabile che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla redazione del progetto.

I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrativa della motivazione relativa alla scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

L'acquisizione dei preventivi, riguardanti gli investimenti previsti nella domanda di sostegno, deve avvenire obbligatoriamente attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN **"Gestione preventivi per domanda di sostegno"**, come disposto da Agea; non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità.

Per i beni e servizi innovativi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi nei prezziari.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 "Dichiarazioni, impegni e obblighi".

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali, secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, ossia che "le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:

- l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- gli investimenti di mera sostituzione ossia il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
- le spese legali;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di liquidazione del saldo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644 del 05/07/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 56/00 – art.15 bis).

Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP, e le spese sostenute dopo il termine previsto per la conclusione dell'intervento. Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta con le finalità dell'intervento.

Infine, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese il riferimento generale è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" del MiPAAF – Direzione generale dello sviluppo rurale, vigenti alla data di pubblicazione del Bando Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)**. Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno**. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- **Carta di credito e/o bancomat**. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale**. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **Modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato";
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)**. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno degli stessi.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell'**Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale**, l'aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa ai benefici.

L'importo massimo della spesa ammissibile è pari ad euro 30.000,00 in termini di contributo pubblico e spesa privata (calcolato su un costo massimo di euro 10.000,00 ad ettaro), mentre l'importo minimo della spesa è pari a euro 10.000,00. In caso di investimenti riguardanti sottomultipli dell'unità di misura "ettaro", (ad es. are, centiare, ecc.), il sostegno verrà riconosciuto proporzionalmente alla superficie agricola oggetto di intervento.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

I soggetti che intendono partecipare al bando preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno, devono provvedere:

- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it), con l'indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate nonché della consistenza degli allevamenti. In particolare, deve essere compilata la **"Scheda Superfici olivetate"** con l'inserimento dell'esatto numero di piante di olivo per ogni particella.
- a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del **modello 1.**

I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o rappresentante legale, mediante la compilazione del **modello 2 e 2A.**

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al presente bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il **modello 2 e 2A**. L'invio del modello 1, 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono avere ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa all'**Intervento 3.1**".

I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda di sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la **procedura dematerializzata**.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate sul portale SIAN dai soggetti abilitati all'accesso al portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma OTP e dal tecnico abilitato con PIN statico, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.

Preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.

Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata al GAL Terra d'Arneo ed all'Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di "*rilasciata e protocollata*".

Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.

La data di rilascio telematico della domanda di sostegno è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema, nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall'utente abilitato al richiedente il sostegno.

Il termine iniziale per l'accesso al portale SIAN è fissato al **30° (trentesimo)** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP mentre, il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al **60° (sessantesimo)** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a "bando aperto – stop and go" che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del presente bando.

A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e ammissibilità al finanziamento.

A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d'individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire con l'apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.terradarneo.it apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.terradarneo.it.

Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta **è fissata al 60° (sessantesimo)** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP**.**

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

Tutte le comunicazioni tra il GAL e il richiedente/beneficiario, riguardanti il presente bando pubblico, avverranno attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC: galterradarneo@pec.it.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN deve essere corredata, secondo le modalità previste da AGEA per la **procedura dematerializzata,** dalla seguente documentazione:

14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (titolare o legale rappresentate) e dei tecnici incaricati;
- certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
- visura camerale aggiornata, ove pertinente;
- certificato in originale della C.C.I.A.A. (anche se trattasi di impresa non attiva) di data non anteriore a sei mesi – dal quale si evinca che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove pertinente;
- dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, come da **Allegato A**;
- certificato Casellario Giudiziale;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
  - *in caso di richiesta da parte di società è necessario produrre:*
  - copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l'elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente avviso e deleghi il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall'avviso pubblico.

14.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE I TITOLI DI PROPRIETÀ O DI POSSESSO E I TITOLI ABILITATIVI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO

- copia del titolo di proprietà o di possesso *dei terreni interessati dall'intervento*, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno **otto anni** a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico). Qualora il contratto non copra la predetta durata, ed esclusivamente per i terreni sui quali è prevista la realizzazione di investimenti, **dichiarazione di consapevolezza dell'impegno**, da parte del richiedente affittuario, all'estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di otto anni. In caso di ammissione agli aiuti il beneficiario dovrà presentare, a corredo della prima domanda di pagamento, copia del "nuovo" contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi**. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati o terreni condotti in comodato d'uso.**
- autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni

derivanti dall'intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);

- autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
- richiesta autorizzazione all'espianto presentata al Servizio Territoriale Agricoltura Lecce della Regione Puglia, per impianti di vigneti e uliveti;
- autorizzazione all'impianto e documentazione probante utile alla verifica del carattere di innovatività del progetto presentato;
- autorizzazioni degli enti competenti per la realizzazione degli impianti arborei previsti dal presente avviso (reimpianto di nuove cultivar d'olivo resistenti al batterio della Xylella Fastidiosa, *impianto di nuovi vigneti di uva da vino* o di altre piante resistenti). Tali autorizzazioni devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno. Eventuali richieste prive delle necessarie autorizzazioni saranno ritenute non ammissibili a contributo per le particelle interessate;
- dichiarazione del richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato incaricato attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali per la realizzazione di interventi previsti nel piano aziendale **(Allegato C)**.

Qualora l'intervento preveda l'acquisizione di attestazioni di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo e ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi) tali attestazioni devono essere presentate entro e non oltre 270 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, pena l'esclusione dai benefici.

14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO

- Piano aziendale redatto su apposito **Allegato B,** contenente la descrizione dell'iniziativa proposta, situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione e dettaglio degli interventi previsti (in relazione alla tipologia di impianto previsto nel progetto, dovrà essere specificato che trattasi di piante dichiarate tolleranti/resistenti al batterio), cronoprogramma e quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi;
- elaborati grafici dell'intervento, ossia planimetria recante l'ubicazione degli interventi timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed iscritto al proprio ordine professionale;
- visure catastali delle particelle interessate dall'intervento proposto;
- computo metrico estimativo delle opere previste nel progetto, conforme al *Listino prezzi delle Opere Pubbliche* della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario ai quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle singole categorie di lavori previsti;
- preventivi di spesa, acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, forniti da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di beni e servizi previsti nel progetto, nonché di forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia; nel caso di beni e servizi innovativi per i quali non sia possibile utilizzare il raffronto tra

diverse offerte, è necessario acquisire sul sistema SIAN un unico preventivo, accompagnato da relazione tecnica;

- almeno tre preventivi acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, per gli onorari dei consulenti tecnici;
- relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
- check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno (come da **Allegato F**);
- eventuale protocollo d'intesa sottoscritto dal richiedente del sostegno e da una Associazione di categoria agricola, coinvolta nel progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di miglioramento del paesaggio rurale e di salvaguardia della biodiversità (come da **Allegato G**);
- elenco della documentazione presentata.

Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di sostegno, purché non necessaria per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.

15. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione, basati sui seguenti macrocriteri:

- Localizzazione geografica
- Tipologia delle operazioni attivate
- Beneficiari

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Principio 1 – Localizzazione geografica	**Punti**
Intervento ricadente in area parco e/o riserva naturale	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	**15**

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 – Tipologia dell'investimento (1)	**Punti**
Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d'olivo resistenti al batterio della xylella Fastidiosa	35
Attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone	30
Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole mediante il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell'industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile)	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	***35***
(1) in caso di progetti che prevedono investimenti riguardanti due o tutte le tipologie sopra indicate verrà attribuito il punteggio maggiore	

Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell'azienda agricola		Punti
Incremento della Produzione standard dell'azienda agricola (IPS)	IPS < 50%	10
	50% ≥ IPS < 100%	15
	IPS ≥ 100%	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		***25***

BENEFICIARI

Principio 4 – Tipologia beneficiario	Punti
Titolare di impresa individuale di sesso femminile	5
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile (1)	5
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile (1)	3
Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni	5
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)	5
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)	3
Impresa di nuova costituzione	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	***20***
(1) criteri alternativi - (2) criteri alternativi	

Principio 5 – Capacità di creare o rafforzare le filiere	Punti
Associazione di categoria agricola, coinvolta nel progetto di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola e/o miglioramento del paesaggio rurale, dimostrabile mediante sottoscrizione di un protocollo d'intesa.	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	***5***

Tabella sinottica dei criteri di valutazione Intervento 3.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Localizzazione geografica	**15**
Principio 1 – Localizzazione geografica	15
Tipologia delle operazioni attivate	**60**
Principio 2 – Tipologia dell'investimento	35
Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell'azienda agricola	25
Beneficiari	**25**
Principio 4 – Tipologia beneficiario	20
Principio 5 – Capacità di creare o rafforzare le filiere	5
TOTALE	**100**
PUNTEGGIO MINIMO	**35**

Il compimento degli anni richiamato nel Principio 4 è verificato facendo riferimento alla data della presentazione della domanda di sostegno.

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione sono attribuiti o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle *"Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile"* sarà assegnato come segue:

- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società sia costituita da donne;
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle *"Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni"* sarà assegnato come segue:

- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da soggetti con età inferiore a 40 anni e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società sia costituita da soggetti con età inferiore a 40 anni;
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da soggetti con età inferiore a 40 anni (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

La condizione di *"Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni"* deve essere posseduta alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul BURP per i soggetti che presenteranno domanda di sostegno nel termine stabilito per la prima scadenza periodica. Tale condizione, per i soggetti che presenteranno la domanda di sostegno nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche, deve essere posseduta alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle domande di sostegno (primo giorno utile).

Si intende *"Impresa di nuova costituzione"* richiamata nel Principio 4, l'impresa costituita entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di sostegno deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un'unica graduatoria.

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100 (cento). L'ammissibilità al sostegno è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di punti 35 (trentacinque) da raggiungere con almeno due principi diversi riportati nella tabella precedente. A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno presentate dai beneficiari più giovani.

Per i soggetti richiedenti non inseriti nella graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC, con la quale verrà assegnato agli stessi un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie e/o controdeduzioni.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento e pubblicata sul sito www.terradarneo.it.

La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

L'istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.

Ricevibilità

La verifica di ricevibilità riguarderà la modalità di invio della documentazione che dovrà essere conforme a quanto previsto nel paragrafo 13.

La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.

In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90, con la quale vengono espresse le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, si potrà presentare richiesta di riesame e produrre osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.

Qualora venga confermato l'esito negativo, si procederà all'esclusione delle domande di sostegno dai benefici con apposito provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente bando.

Ammissibilità

In fase di avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà trasmessa al beneficiario comunicazione di avvio del procedimento, la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.

La **verifica di ammissibilità** della domanda di sostegno – art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 – consiste nell'istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole domande di sostegno ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:

1) **possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo)**. Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2) **l'ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando, la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica**. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
3) **l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove esistenti).** Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della domanda di sostegno;
4) **la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.** Il riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate all'ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.

Qualora il GAL non sia nella possibilità di acquisire in via autonoma la documentazione probante le dichiarazioni del richiedente rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL può richiedere al richiedente, pena l'esclusione, la documentazione probante le condizioni di ammissibilità.

Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di sostegno, purché non necessaria per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.

Le domande di sostegno devono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la

procedura, notificato al richiedente. Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo all'istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi (art. 10/bis, Legge 241/90) a mezzo PEC.

Con il preavviso di rigetto si comunicano – all'interessato e per iscritto – i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.

In caso di conferma dell'esito negativo, si procederà all'esclusione delle domande di sostegno dai benefici con apposito provvedimento, avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente bando.

La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento e pubblicata sul sito www.terradarneo.it .

Successivamente sarà disposta, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, la concessione del sostegno, che sarà comunicata al beneficiario tramite PEC.

Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galterradarneo@pec.it.

La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale alla rinuncia del sostegno concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria.

Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l'espletamento di tale attività. La verifica di ammissibilità sarà effettuata invece da apposita Commissione tecnica di Valutazione (CTV), nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.

Preliminarmente all'avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.

Gli interventi ammessi ai benefici **devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno**. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori previsto.

L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione richiesta.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio, come definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Tale sostegno è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

1. Domanda di pagamento dell'anticipo;
2. Domanda di pagamento dell'acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. Domanda di pagamento del saldo finale.

Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010), il GAL, per il tramite della Regione, è tenuta alla verifica della presenza di idonea certificazione antimafia. Le specifiche disposizioni procedurali sono previste dalla Circolare AGEA 2018 PROT. n. 4435 del 22/01/2018 e ss.mm.ii.

A partire dal 1 gennaio 2019, l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

Nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 3-bis e dell'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni che si riferiscono alle ipotesi di terreni che usufruiscono di fondi europei rientra ogni aiuto erogato in favore degli agricoltori che detengono terreni.

Nelle more della prevista attivazione dei servizi di interrogazione telematica massiva della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), da parte di Agea, gli Uffici Istruttori delegati all'istruttoria delle domande di pagamento devono richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia. A tal fine gli interessati, dovranno corredare le singole domande di pagamento, con la richiesta di cui all'**Allegato E** del presente avviso.

Sulla base di quanto disposto dal cosiddetto Decreto Sicurezza 2018 (Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113) viene prorogato al 31 dicembre del 2019 l'esonero dalla presentazione della

certificazione antimafia per le aziende agricole che abbiano prodotto istanza o siano titolari a vario titolo di aiuti Pac fino a 25.000 euro, purché non ricada la fattispecie della conduzione di terreni demaniali da parte del beneficiario interessato.

18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una sola domanda di pagamento dell'**anticipo** nella misura massima del 50% del sostegno concesso.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere corredata da **garanzia fideiussoria** (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), **pari al 100%** dell'importo dell'anticipo richiesto e dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.

Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (come da **Allegato E** al presente bando).

La garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella domanda di pagamento del saldo.

18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La domanda di pagamento dell'acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa sostenuta, che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto.

I beneficiari potranno presentare domande di pagamento nella forma di acconto su SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

La prima domanda di pagamento dell'acconto su SAL non potrà essere inferiore al 20% del contributo concesso.

Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda di acconto su SAL non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

La documentazione da presentare per l'erogazione dell'**acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL)** dovrà essere la seguente:

a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;

b) copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo e ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi), ove previsti;

c) copia della comunicazione di fine lavori relativa all'estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura Lecce della Regione Puglia, ove si sia provveduto a tale adempimento;

d) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
   - relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL, firmata e timbrata dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
   - computo metrico delle opere realizzate nel quale verranno riportate per ogni singola voce le corrispondenti fatture liquidate, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
   - quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;

e) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia conforme delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall'attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice **(allegato D)**. I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura "Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.1; CUP_____";

f) certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono "virus esente", ove si sia proceduto all'acquisto;

g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;

h) certificato Casellario Giudiziale;

i) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare, firmati dall'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata), ove previsti;

j) certificato in originale della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove pertinente;

k) in caso di assenza nella domanda di pagamento precedente e ove ricorre, allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, i numeri di C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (come da **Allegato E**).

l) elenco dei documenti presentati.

18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

La documentazione da presentare per l'erogazione del **saldo del contributo**, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di acconto su SAL o non sia più valida, è la seguente:

a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;

b) contabilità finale analitica degli interventi realizzati e compresi nel SALDO, composta da:

   - relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione fotografica degli interventi realizzati, firmata e timbrata dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
   - computo metrico consuntivo delle opere realizzate e rendicontate, ove previsto, nel quale verranno riportate per ogni singola voce computata le corrispondenti fatture liquidate, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
   - quadro economico complessivo delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;

c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall'attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice **(allegato D)**. I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura "Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.1; CUP_____";

d) copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo e ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi) ove previsti;

e) copia della comunicazione di fine lavori relativa all'estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura Lecce della Regione Puglia;

f) certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono "virus esente";

g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;

h) certificato Casellario Giudiziale;

i) dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari a quelle danneggiate per le quali è stato concesso il contributo;

j) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare, firmati dall'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata), ove previsti;

k) certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove pertinente;

l) elenco dei documenti presentati.

Il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.

L'importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

19. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. – via Mameli, 9, 73010 Veglie (LE) – PEC: galterradarneo@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammissibili revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o alla variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto.

In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l., tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN ("Domanda di Variante" per variante progettuale). Tale richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La richiesta di variante dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;

- computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle proposte in variante, ove pertinente;
- nuovi preventivi di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti, ove pertinenti;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, ove pertinente;

Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell'Intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e della formale approvazione della stessa.

La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Pertanto, i beneficiari interessati sono tenuti ad inviare, tramite PEC, al GAL una relazione illustrativa degli adattamenti tecnici che intendono apportare al progetto. Il GAL darà riscontro di conformità ai beneficiari entro 10 giorni lavorativi.

Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

21. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di **cessione di azienda**, come definita all'art. 8 Reg. (UE) n. 809 del 2014. In tal caso, il cessionario deve produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.

Il beneficiario del sostegno – qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per motivi di forza maggiore o circostanze eccezionali, intenda trasferire la gestione dell'azienda ad altro soggetto – è tenuto, congiuntamente al soggetto subentrante, a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario.

In tutti i casi, il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.

Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.

Nel caso di subentro dovrà essere effettuata la modifica della domanda sostegno sul portale SIAN ("Domanda di Variante" per cambio di beneficiario).

La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione dell'intervento per causa imputabile al beneficiario del finanziamento.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate a valere sull'Intervento 3.1, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l. – PEC: galterradarneo@pec.it.

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo ragionevole e sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Verificabilità e Controllabilità delle Misure”.

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007/2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell’Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di presentazione delle domande di sostegno saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della Legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

Nell’attuazione del presente bando, il GAL espleterà gli adempimenti di competenza concernenti gli aiuti di stato, anche mediante l’eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

a) collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle domande di sostegno e le domande di pagamento;

b) non produrre false dichiarazioni;

c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;

d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazioni lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Articolo 2, comma 2:
"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno essere richieste al GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica gal@terradarneo.it – Tel. 0832 970574.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giosuè Olla Atzeni.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali del presente bando pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Reg. (UE) n. 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale.

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra d'Arneo s.c.ar.l..